

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 169/10[^]

Birò
20. 08. 16
[Signature]

1^A COMM. CONSILIARE

2^A COMM. CONSILIARE



Consiglio regionale della Calabria

**Proposta di Legge di iniziativa del Consigliere regionale G.
Aieta recante:**

**" Modifiche alla legge regionale 29 novembre 1996, n. 35
(Costituzione dell'Autorità di Bacino Regionale in attuazione
della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive
modificazioni ed integrazioni.)"**

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 3558 F del 20.09.16
Classificazione.....0.2.05

Proposta di legge di iniziativa del consigliere regionale G. Aieta recante: "Modifiche alla legge regionale 29 novembre 1996, n. 35 (Costituzione dell'Autorità di Bacino Regionale in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni.)"

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale**

La Regione Calabria, con la Legge n. 35 del 29 novembre 1996, in attuazione della Legge Quadro sulla Difesa del Suolo (L. 183/89) ha istituito l'Autorità di Bacino Regionale, che, al fine di perseguire l'unitario governo dei bacini idrografici, annovera tra i propri compiti di istituto il coordinamento ed il controllo delle attività conoscitive di pianificazione, di programmazione e di attuazione inerenti ai bacini idrografici di propria competenza con finalità tra l'altro di conservazione e di difesa del suolo da tutti i fattori negativi di natura fisica ed antropica.

L'Autorità diviene pienamente operativa con l'approvazione della Delibera della G.R. 7/7/1999 n. 2984 avente come oggetto " Programma Regionale di Difesa del Suolo " in attuazione del D.L. n. 180/1998 convertito con modificazioni nella legge n. 267/1998

Alcuni passaggi di difficile interpretazione contenuti nella legge istitutiva dell'Autorità, per altro mai attuata completamente, e le traduzioni che ne vengono fatte nei conseguenti atti amministrativi, hanno dato origine nel tempo ad incertezze gestionali.

Tali ambiguità si potrebbero riflettere in particolare nell'incerta definizione dello stato giuridico dell'Autorità anche in virtù della legge 28 dicembre 2015 n° 221.

E' a tale riguardo che, anche al fine di determinare un migliore assetto giuridico/organizzativo della struttura dell'ABR in vista della costituzione delle Autorità di Distretto Nazionali e, contestualmente, ottimizzarne la funzionalità rispetto alla nuova pianta organica dei dipartimenti della Giunta Regionale, si inquadra la proposta di legge recante <<Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 novembre 1996, n. 35 (Costituzione dell'Autorità di Bacino Regionale in attuazione della legge 18 maggio 1989, N°183 e successive modificazioni ed integrazioni)>>.

In particolare la modifica dell'art. 8, comma 1, della Legge Regionale, ove prevede che il Segretario Generale dell'Autorità di bacino sia un dirigente di ruolo della Giunta Regionale, s'inquadra anche nel più ampio processo di ottimizzazione delle risorse umane interne dell'Amministrazione regionale e persegue la finalità di evitare che, con il ricorso a risorse umane esterne, si abbia un aggravio per l'erario regionale.

La sostituzione del primo periodo del comma 5 dell'art. 8, infatti, prevede che al Dirigente di ruolo individuato dal Presidente della Giunta regionale quale Segretario generale dell'Autorità di Bacino venga riconosciuto, secondo quanto previsto dal Comitato istituzionale, il trattamento economico attribuito, nei limiti della normativa vigente, per i dirigenti regionali con funzioni apicali e, pertanto, il costo per la remunerazione del Segretario Generale è parzialmente assorbito dalla retribuzione (Stipendio tabellare + Retribuzione di posizione) già attribuita al dirigente di ruolo nominato Segretario Generale e, comunque, è inferiore all'importo che l'Amministrazione dovrebbe esborsare nell'ipotesi di nomina di un dirigente esterno.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

La proposta di legge *de qua* per le motivazioni espresse e specificate nella relazione illustrativa non determina ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

| Articolo | Descrizione spese | Tipologia I o C | Carattere Temporale A o P | Importo |
|----------|-------------------|--------------------|---------------------------------|---------|
| - | - | - | - | -- |

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

| Programma / capitolo | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Totale |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| - | - | - | - | - |
| Totale | -- | - | - | - |

DDL - Modifiche alla LEGGE REGIONALE 29 novembre 1996, n. 35 Costituzione dell'Autorità di Bacino Regionale in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 1 Modifiche alla legge regionale 29 novembre 1996, n. 35 (Costituzione dell'Autorità di Bacino Regionale in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e s.m.i.

1. La legge regionale 29 novembre 1996, n. 35 (Costituzione dell'Autorità di Bacino Regionale in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e s.m.i., è così modificata :

a) Al comma 1 dell'art. 8:

- le parole *"tra i dirigenti o funzionari regionali laureati o tra i Dirigenti di altre pubbliche amministrazioni o tra professionisti esterni"* sono sostituite da *"tra i dirigenti di ruolo della Giunta della Regione Calabria"*;
- Il capoverso *"Qualora sia scelto tra i dipendenti regionali in servizio è collocato in posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge regionali."* e' abrogato.

b) Il comma 5 dell'art. 8 è così modificato:

- Il primo capoverso dalle parole *"Al Segretario Generale"* a *"vigente"* è così sostituito: *"Al dirigente di ruolo nominato Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale compete il trattamento economico previsto per i Dirigenti regionali nei limiti della normativa vigente e nella misura prevista dal Comitato Istituzionale"*

Art. 2 Clausola di neutralità finanziaria:

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria;
2. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria

REGGIO CALABRIA 19/09/16

ON. GIUSEPPE ALEA

